

Codice A1811A

D.D. 8 agosto 2018, n. 2437

Ferrovia Torino - Ceres. D.P.R. 753/1980. Comune di Nole (TO), via Faletti, n. 28, fg. XI, particella n. 82, progr. Km 23+881: autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per diverso posizionamento di fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria.

PREMESSO CHE

I Sigg.ri Vesco Laura e Vesco Gianfranco, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Comune di Nole (TO), via Faletti, n. 28, distinto al fg. XI, particella n. 82, hanno presentato in data 04/04/2018, alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, in sanatoria, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per diverso posizionamento di fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria. L'immobile oggetto di intervento è situato sul lato destro della linea ferroviaria Torino - Ceres, alla progressiva km. 23+881.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T., effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 19/06/2018, nota prot. n. 20470, acquisita agli atti in data 25/06/2018 con prot. n. 29080, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal parere favorevole alla sanatoria delle opere. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

Le opere oggetto di richiesta in sanatoria consistono nel diverso posizionamento del fabbricato edificato nel 1963 all'interno della proprietà e modeste difformità edilizie varie. La distanza minima del fabbricato in oggetto risulta essere di m. 23,70 dalla più vicina rotaia (m. 20,80 dal bordo della massicciata). L'intervento ricade su una tratta a binario unico e che l'ipotesi di raddoppio della linea risulta essere sul lato opposto rispetto a quello su cui viene richiesta la sanatoria.

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli ulteriori accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

In data 09/07/2018, con nota prot. n. 31529, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di Nole – Ufficio Tecnico, in data 28/02/2018, con nota prot. n. 2588, ha trasmesso al richiedente il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, in data 09/07/2018 con nota prot. n. 31514, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 19/07/2018 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, con nota prot. n. 01916, acquisita agli atti con prot. n. 35066 del 30/07/2018, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza alla sanatoria delle opere oggetto di deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del suddetto D.P.R., restituendo a questo Settore copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

Considerato che,

tra l'immobile oggetto di richiesta di autorizzazione di deroga in sanatoria e la linea ferroviaria Torino - Ceres esiste, in fregio, una strada pubblica denominata Via Faletti, sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga in sanatoria ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia Torino - Ceres, alla sanatoria delle opere;
- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio;
- il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole del Comune di Nole, così come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014: "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 20470 in data 19/06/2018;

vista la nota del Comune di Nole – Ufficio Tecnico, prot. n. 2588 del 28/02/2018;

viste le note di questo Settore in data 09/07/2018, prot. n. 31514 e n. 31529;

vista la nota dell'U.S.T.I.F. prot. n. 01916 del 19/07/2018;

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, ai Sigg.ri Vesco Laura e Vesco Gianfranco, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Comune di Nole (TO), via Faletti, n. 28, distinto al fg. XI, particella n. 82, l'autorizzazione, in sanatoria, di deroga alle distanze legali ai sensi dell'art. 60, di cui all'art. 49, del D.P.R. 753/80 per diverso posizionamento del fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria, sul lato destro della linea ferroviaria Torino - Ceres, alla progressiva km. 23+881, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli eventuali ulteriori accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Per il Dirigente del Settore
Il Vicario del Direttore
Dott.ssa Maria Gambino

DL